

Rassegna stampa del 10/8/2018

- » Riforma incisiva per il codice appalti: si parte da 29 capitoli
- » Un Codice appalti concertato
- » Professionisti, bandi trasparenti
- » Legali, niente incarichi fiduciari
- » Niente collegamenti tra imprese concorrenti
- » Valutazione ex post per le grandi opere
- » Dalle regioni fondi allo sport
- » Maxibonus salvo se il bene è sostituito
- » Stop alla doppia rata del 20 ma ricalcolo a rischio
- » Privacy protetta da sanzioni penali

Riforma incisiva per il codice appalti: si parte da 29 capitoli

CONTRATTI PUBBLICI

Appalto integrato,
subappalti e «soft law»:
Dlgs 50 verso la revisione

Giuseppe Latour

La riforma del codice appalti, dopo settimane di ipotesi e indiscrezioni, inizia ad assumere concretezza. Il ministero delle Infrastrutture, guidato da Danilo Toninelli, ha messo online la consultazione che, fino al prossimo 10 settembre, consentirà agli operatori del mercato di dare le proprie indicazioni sulla revisione in arrivo. E la notizia più rilevante è che si tratterà di una riscrittura molto profonda.

Nel documento, infatti, vengono individuati i capitoli del codice appalti (il Dlgs 50/2016) messi sotto analisi dall'esecutivo e dal gruppo di esperti che, su mandato di Palazzo Chigi, ha iniziato a lavorare alla riforma. Sono, in totale, 29 punti che toccano tutti i passaggi principali del codice del 2016: qualificazione di stazioni appaltanti e imprese, prerogative dell'Anac, subappalti, in house, gravi illeciti professionali, appalto integrato.

Partendo da quest'ultimo punto, proprio il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori dà, più di altre questioni, il senso delle modifiche allo studio. Quella previsione così rigida aveva, a giudizio di molti, ingessato il mercato. L'intenzione, in-

vece, è di snellire e semplificare, soprattutto a beneficio delle amministrazioni più piccole, allargando il perimetro delle deroghe. Sempre nell'ottica della semplificazione, sarà messo in discussione l'assetto delle linee guida Anac, la cosiddetta «soft law», uno dei principali veicoli di attuazione del codice. La consultazione, adesso, parla di «semplificazione delle disposizioni attuative del codice, con particolare riferimento alla natura e alla vincolatività delle stesse». In questo caso, il problema è che il sistema attuale rischia di essere troppo parcellizzato, disorientando gli operatori: ancora una volta, una semplificazione è necessaria. Sull'Autorità anticorruzione, però, resta l'intenzione di tenere intatti i suoi poteri.

Un'attenzione particolare andrà ai temi che, nei mesi scorsi, sono finiti nel mirino dei giudici comunitari. La consultazione cita, in diversi passaggi, questioni rimesse alla Corte di giustizia Ue. Solo per indicare le principali: limitazioni al subappalto, rito accelerato in materia di cause di esclusione dalle gare e illeciti professionali degli operatori. Tutti punti che saranno oggetto di limature. Così come sarà ritoccato il meccanismo di qualificazione delle stazioni appaltanti, pensato per ridurre il numero di centri di costo della P.a. ma rimasto inattuato. E anche il rating di impresa, nato per

valorizzare il curriculum degli operatori, potrebbe rientrare tra le correzioni. Insieme al criterio di aggiudicazione al massimo ribasso: potrebbe assumere una portata più ampia rispetto al codice 2016, dove veniva penalizzato rispetto all'offerta più vantaggiosa.

La massa di materiale che il Mit si aspetta di raccogliere è molto ampia e, quasi certamente, sarà la base per la preparazione di due testi separati. Il primo è un provvedimento d'urgenza, un decreto legge che sarà portato in Consiglio dei ministri a settembre e che conterrà le misure considerate non più rinviabili. Il secondo intervento sarà un disegno di legge e avrà tempi più lunghi: in quella sede si completerà una riforma che, a conti fatti, non sarà chirurgica ma parecchio articolata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà online fino al 10 settembre la consultazione lanciata dal ministero delle infrastrutture

Un Codice appalti concertato

Limiti ai ribassi, compensi, soft law, linee guida Anac

DI ANDREA MASCOLINI

Limiti ai ribassi sul prezzo, compensi dei commissari di gara, possibili deroghe al principio dell'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo, riflessione sulla soft law e sulle linee guida Anac. E ancora, affidamenti in house, qualificazione delle stazioni appaltanti e delle imprese di costruzioni, rivisitazione delle attività incentivabili per i tecnici delle pubbliche amministrazioni. Sono alcuni dei temi più caldi che saranno al centro, fino al 10 settembre, della consultazione on line lanciata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti **Daniilo Toninelli** per «un futuro intervento di riforma del Codice dei Contratti pubblici» che, peraltro il premier Conte in conferenza stampa mercoledì scorso ha confermato sarà pronta per il mese di settembre.

La consultazione è centrata su 29 «primi temi di riflessione», separatamente proposti col riferimento ad argomenti indicati sinteticamente, preceduti dalla puntuale indicazione del riferimento normativo all'interno del Codice. Si tratta di argomenti che costituiscono altrettanti punti di emersione di criticità più urgenti rilevate durante la costante opera di monitoraggio effettuata dal ministero nei primi due anni di vigenza del Codice, ovvero segnalate nel tempo al ministero da un'ampia platea di stakeholders.

Sostanzialmente già la scelta dei temi offre indicazioni importanti su come si concretizzerà il «primo intervento» sul decreto 50/2016, in attesa di una riforma più ampia. Buona parte degli argomenti sono stati approfonditamente discussi ed esaminati già all'epoca della legge delega, primo fra tutti quello della cosiddetta «soft law».

Assai delicato è il tema del cosiddetto «appalto integrato» (affidamento all'impresa della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera) oggi possibile nei settori speciali (acqua, energia e trasporti) e in limitati casi (complessità tecnologica o innovativa dei lavori). Il ministero intende verificare se siano «possibili deroghe all'obbligo di appaltare sempre i lavori sulla base di un progetto esecutivo». Altrettanto delicato è il tema del cosiddetto in house orizzontale (una società pubblica controllata da un ente pubblico affida attività a un'altra società controllata dallo stesso ente) argomento sul quale si ipotizza una «disciplina più ristrettiva» rispetto alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia che richiedono solo la sussistenza del controllo analogo e non anche l'attività prevalente del soggetto controllato. Per quanto riguarda il Rup (responsabile del procedimento) si punta a riconsiderare la disciplina

della nomina e dei requisiti «anche con riferimento al livello professionale del medesimo». Rimanendo nel settore della pubblica amministrazione, sotto osservazione sembra essere anche il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti con il conseguente obbligo dell'iscrizione in un apposito elenco «senza distinzione dei relativi ambiti di pertinenza e, indifferente, per tutte le fasi relative al procedimento (programmazione, affidamento ed esecuzione)».

Sotto osservazione anche la norma che fissa al 30% il ribasso massimo sul prezzo, criticata in passato dall'Antitrust come contraria alle norme Ue e la disciplina sull'incentivo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni (2% del valore dell'opera) in merito alle «attività incentivabili».

Sul tema della qualificazione delle imprese l'attenzione si appunta sull'esperienza maturata negli anni precedenti per i lavori eseguiti e soprattutto sull'arco temporale di riferimento che da più parti si chiede di ampliare in ragione della crisi del settore delle costruzioni. Una riflessione viene chiesta anche sull'eventuale sistema «alternativo» di qualificazione delle imprese, oggi basato sulle Soa e un capitolo specifico, con diversi punti da discutere, viene riservato anche al subappalto. Sotto esame anche la disciplina dei commissari di gara, sia per le modalità di nomina, sia per i compensi (il dm Mit è stato peraltro sospeso dal Tar Lazio).

Un altro tema delicato è quello dell'obbligo di ricorso all'avvalimento per i consorzi stabili che intendono utilizzare i requisiti di consorziate che non eseguono le prestazioni, aspetto spesso criticato in passato.

I temi oggetto della consultazione online per la riforma del codice appalti

In house orizzontale	Criteria di aggiudicazione
- pubblicazione bandi di gara online	- costi della manodopera
- responsabile unico del procedimento	- tetto massimo punteggio economico
- elenco delle stazioni appaltanti qualificate	- anomalia e esclusione riferita al costo del lavoro
- consorzi stabili	- albo dei collaudatori
- vicende soggettive dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi	- subappalto nelle concessione e affidamenti dei concessionari
- appalto integrato	- fallimento in corso di esecuzione
- albo presso l'Anac dei commissari	- incentivi ai tecnici della p.a.
- requisiti di partecipazione	- subappalto
- Sistema di qualificazione delle imprese per i lavori	- albo di e collaudi per contraente generale
- soccorso istruttorio	- impugnazione immediata ammissioni alla gara
- rating e qualificazione di impresa	- pareri di contenzioso
- avalimento	- soft law e linee guida Anac

Le regole Anac per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura oltre i 100 mila euro

Professionisti, bandi trasparenti

Disciplinare tipo per evitare anomalie negli atti di gara

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Approvato il bando-tipo Anac per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura oltre i 100 mila euro, con procedura aperta e aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa; previste indicazioni ispirate a trasparenza e concorrenza per evitare le anomalie degli atti di gara.

È questa la natura dell'articolato Bando tipo n. 3 predisposto dall'Autorità nazionale anticorruzione (delibera n. 723 del Consiglio dell'Autorità del 31 luglio 2018, pubblicata sul sito Anac il 3 agosto) relativo agli incarichi di servizi di ingegneria e architettura. Il provvedimento è di fatto un vero e proprio disciplinare-tipo in considerazione del fatto che è nel disciplinare e non nel bando che si concentrano le esigenze più avvertite dalle stazioni appaltanti di orientamento e standardizzazione; entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all'art. 60 del codice dei contratti pubblici, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, del Codice.

Sarà applicabile alle procedure di affidamento bandite dalle amministrazioni che operano nei settori ordinari e nel settore dei beni culturali, mentre nei settori speciali, alla luce di quanto previsto dagli articoli 8 e 114, commi 1 e 2, il disciplinare-tipo non è vincolante per gli enti aggiudicatori ma è obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici quando affidano servizi e forniture non connesse con le attività di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice (acqua, energia e trasporti).

L'Anac precisa anche che «in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo».

Il disciplinare è corredato di due allegati, volti a declinare e suggerire alle stazioni appaltanti possibili criteri qualitativi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (all. 1), nonché a fornire un corrispondente schema di presentazione per l'offerta tecnica (all. 2), nonché di una nota illustrativa e infine da una relazione Air che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders che hanno partecipato alla consultazione pubblica. Il Bando tipo n. 3 «sarà oggetto di una ulteriore verifica di impatto della regolazione, a dodici mesi dalla pubblicazione in *G.U.*».

Per il calcolo dei corrispettivi (utile anche a stabilire se l'affidamento è oltre i 100 mila euro) le stazioni appaltanti devono compilare una tabella fornendo il dettaglio degli elementi utilizzati per il calcolo, in relazione al tipo di incarico.

La nota illustrativa al disciplinare precisa poi che nel caso in cui le stazioni appaltanti, dopo avere stimato l'importo dei lavori sulla base del progetto di fattibilità realizzato all'interno, si trovino nella condizione di dover rivedere il costo dell'opera nel corso dell'esecuzione dell'incarico di progettazione, possono ricorrere alla clausola di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) che disciplina le modifiche contrattuali in sede di esecuzione del contratto, ma a condizione che nel disciplinare siano regolate portata, natura e condizioni delle modifiche.

Non sono invece applicabili istituti, quali il rinnovo del contratto e quello della proroga tecnica. Fra gli elementi di interesse l'introduzione di un limite, non previsto nel codice, per il massimale della polizza Rc professionale (sostitutiva del requisito del fatturato): non si potrà chiedere un importo superiore al 10% del valore dell'opera; non ammesse le polizze ad hoc.

Il Consiglio di stato concorda con l'Anac nell'escluderli dall'applicazione del Codice

Legali, niente incarichi fiduciari

Per la difesa in giudizio della pubblica amministrazione

Pagina a cura
DI LUIGI OLIVERI

La pubblica amministrazione non può affidare ad avvocati esterni incarichi per la difesa in giudizio per via fiduciaria.

La Commissione speciale del Consiglio di stato, espressa con parere pubblicato il 3 agosto scorso sullo schema di Linee guida dell'Anac per l'affidamento dei servizi legali (si veda *ItaliaOggi* del 7/8/2018) elimina definitivamente ogni possibile dubbio sulla permanenza della legittima possibilità delle amministrazioni di scegliere l'avvocato fiduciariamente, anche quando il tipo di contratto che si stipula non è un vero e proprio appalto, ma una prestazione d'opera intellettuale.

Palazzo Spada concorda con quanto evidenzia l'Anac in merito alla circostanza che i servizi legali previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del dlgs 50/2016 siano da considerare come contratti esclusi dal campo di applicazione

del codice, ma non estranei.

Dunque, tali affidamenti debbono rispettare i principi posti dall'articolo 4 del dlgs 50/2016. Il che, osserva la Commissione, impone «la procedimentalizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista di un giudizio) dell'amministrazione, evitando scelte fiduciarie oppure motivate dalla «chiara fama» (spesso non dimostrata) del professionista».

Dunque, occorre sempre e comunque una procedura selettiva, per quanto non soggetta alle regole stringenti del codice, per individuare il legale.

Secondo il Consiglio di stato è opportuno che le amministrazioni selezionino i professionisti preventivamente inseriti in uno specifico albo, utilizzando almeno tre parametri: esperienza e competenza tecnica, pregressa e proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante per la stessa questione; e anche il costo del servizio, smentendo i molti che ritengono non corretto o impossibile considerare questo elemento.

Le amministrazioni non possono fare a meno di confrontare una short list di avvocati sulla base di parametri che consentano una scelta che deve comunque essere discrezionale, purché sorretta da una solida motivazione che appunto i parametri selettivi consentono di elaborare in modo compiuto.

Secondo Palazzo Spada non deve mai essere consentita la scelta per estrazione a sorte. Allo stesso modo, l'affidamento diretto per casi di urgenza dovrebbe essere un'ipotesi solo astratta. Infatti, l'urgenza potrebbe essere scongiurata se le amministrazioni dessero vita ad appalti di servizio veri e propri, per una durata pluriennale (almeno 3 anni) a studi professionali interdisciplinari: infatti, in questo caso l'appalto potrebbe considerarsi «al bisogno» e quindi lo studio potrebbe essere attivato immediatamente.

L'urgenza non può giustificare affidamenti diretti, senza quel minimo di procedura necessaria ai sensi dell'articolo 4 del codice, a meno che non si tratti di vertenze del tutto particolari, come per esempio quelle attinenti a questioni sulle quali ancora non vi siano pronunce giurisprudenziali.

Il parere appare, però, poco persuasivo quando distingue la difesa in giudizio in due tipologie contrattuali. Quella appunto della prestazione d'opera intellettuale, che coincide con la previsione dell'articolo 17, comma 1, lettera d); e quella dell'appalto vero e proprio, che comprende lo svolgimento di una serie indefinita di difese in giudizio, oltre che consulenze ed altri servizi indicati nell'allegato IX, per un tempo definito, assegnandoli a società o comunque studi organizzati.

Oggettivamente, Palazzo Spada pare ancora incorrere nell'errore di ritenere rilevanti nella disciplina degli

appalti pubblici le differenze ricavabili dal codice civile tra prestazione resa personalmente senza prevalenza di mezzi e organizzazione (prestazione d'opera intellettuale) e appalto di servizi, con organizzazione di impresa ed assunzione del rischio. La difesa in giudizio, sia che venga resa personalmente, sia che sia organizzata da uno studio, non ha visibilmente alcuna predisposizione di mezzi ed assunzione dei rischi imprenditoriali propri dell'appalto come definito dal codice civile.

Ma, questo, ai fini del codice dei contratti e delle direttive europee, è totalmente irrilevante, visto che espressamente l'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice considera come «operatore economico» anche una persona fisica alla sola condizione che, come qualsiasi avvocato, offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

—© Riproduzione riservata—■

Niente collegamenti tra imprese concorrenti

In una gara di appalto pubblico è ravvisabile un «centro decisionale unitario» laddove tra imprese concorrenti vi sia intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune (indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, nonché significative vicinanze cronologiche tra gli attestati Soa o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte.

E quanto afferma il Tar Lombardia, Milano, sezione prima con la sentenza del 1° agosto 2018 n. 1918. Per i giudici è quindi legittima l'esclusione dei concorrenti quando vi sia ricorrenza di questi indici «in numero sufficiente e legati da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza tale da giustificare la correttezza dello strumento presuntivo». Il semplice collegamento fra due concorrenti può quindi dar luogo all'esclusione da una gara d'appalto solo dopo puntuali verifiche compiute con riferimento al caso concreto. In particolare l'accertamento deve essere mirato ad accertare se la situazione rappresenti anche solo un pericolo che le condizioni di gara vengano alterate. Se quindi si verifica la sussistenza di un unico centro decisionale, questo elemento «costituisce motivo in sé sufficiente a giustificare l'esclusione delle imprese dalla procedura selettiva, non essendo necessario verificare che la comunanza a livello strutturale delle imprese partecipanti alla gara abbia concretamente influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale». Per il Tar ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo, autonomo e svincolato da valutazioni a posteriori di tipo qualitativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese, con la necessaria precisazione che lo stesso debba essere dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti. Il collegio giudicante concorda nel ritenere che è questa «l'unica via percorribile al fine di garantire la giusta tutela ai principi di segretezza delle offerte e di trasparenza delle gare pubbliche nonché della parità di trattamento delle imprese concorrenti».

— © Riproduzione riservata — ■

Vanno giudicati obiettivi e funzionalità degli interventi

Valutazione ex post per le grandi opere

Valutazione ex post sulle grandi opere già prevista dal 2017, anche su quelle in corso di esecuzione; valutabili il conseguimento degli obiettivi, la funzionalità dell'intervento e il servizio offerto alla collettività, la comparazione di impatti diretti e indiretti.

Saranno questi i parametri per effettuare la valutazione costi-benefici sulle grandi opere di cui dovranno tenere conto il nuovo capo della Struttura tecnica di missione, **Alberto Chiovelli** e gli altri consulenti nominati dal ministro **Daniilo Toninelli** (primo fra tutti il professore **Marco Ponti**) alla luce delle linee guida ministeriali del 2017 predisposte dall'allora capo della struttura **Ennio Cascetta** e varate dall'ex ministro Delrio. Le linee guida Mit affrontano il problema «a monte», a partire dalla definizione del Dpp (Documento di programmazione pluriennale), ma prevedono anche che i ministeri siano «obbligati a procedere sistematicamente all'attività di valutazione ex-post, con l'obiettivo di misurare l'impatto delle opere realizzate e di verificare l'eventuale scostamento dagli obiettivi e dagli indicatori previsti nella fase di programmazione e progettazione». Quindi, per le opere in corso, il Dpp può essere soggetto ad aggiornamenti annuali debitamente motivati. Questo per le opere nuove, ma come è noto il ministro Toninelli ha annunciato in questi giorni che la valutazione sarà effettuata anche per le opere in corso di realizzazione, quelle con le cosiddette «obbligazioni giuridiche vincolanti». In questo caso può essere utile ricordare che le linee guida approvate da Delrio precisano espressamente che «è prevista la possibilità di effettuare una valutazione anche di opere

in via di realizzazione o non entrate ancora in funzione. In tal caso, l'attività valutativa da svolgere assumerà più i connotati di valutazione in itinere e sarà focalizzata prevalentemente sull'avanzamento dei lavori, secondo i dati di monitoraggio».

In generale le linee guida prevedono che le attività di valutazione ex post devono riguardare «singole opere pubbliche, ovvero, qualora utile e pertinente, raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali e territoriali» e sono finalizzate a «misurare i risultati e l'impatto di opere pubbliche collaudate funzionanti, nonché l'economicità della loro realizzazione e l'efficienza della loro implementazione».

Dal punto di vista metodologico, il tipo di valutazione dipende dal momento in cui interviene (ad es. se l'opera è stata o meno realizzata) e dipende della tipologia di opera in esame. Sono possibili i seguenti livelli di analisi:

- verifica della realizzazione (l'oggetto dell'analisi è il grado di conseguimento degli obiettivi di realizzazione fisica, finanziaria e procedurale); verifica dei risultati (si guarda all'effettiva funzionalità dell'intervento e il livello di servizio effettivamente fornito alla collettività);

- valutazione degli impatti attraverso la comparazione tra gli impatti diretti e indiretti (riconducibili all'opera realizzata) previsti in fase di valutazione ex ante e gli stessi impatti stimati al momento dell'analisi;

- infine ripetizione della valutazione ex ante: una nuova analisi e la verifica dell'appropriatezza dei processi di analisi, quella che potrebbe portare al blocco di qualche grande opera.

L'obiettivo è promuovere l'attività fisica. Scadenze dal 24 settembre al 19 ottobre

Dalle regioni fondi allo sport Lombardia, Marche e Calabria stanziano contributi

Pagina a cura
DI MASSIMILIANO FINALI

Ristrutturare o realizzare impianti sportivi e promuovere la pratica sportiva nella popolazione sono solo alcune delle attività per le quali gli enti locali possono rivolgersi alle regioni per ottenere contributi a fondo perduto. L'istituto per il credito sportivo non rappresenta infatti l'unica fonte di risorse per investire nelle infrastrutture per lo sport e il tempo libero. Oltretutto, se l'Ics fornisce finanziamenti agevolati, garanzie e contributi in conto interessi, i bandi regionali optano spesso per la forma del contributo a fondo perduto, concedendo anche la possibilità di cumulo con i finanziamenti dell'Ics. Attualmente, sono ad esempio aperti alcuni bandi in Lombardia, Marche e Calabria.

Lombardia, 8 milioni di euro per gli impianti sportivi

La Regione Lombardia ha approvato il bando 2018 per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica, stanziando allo scopo 8 milioni di euro. Possono presentare domanda gli enti locali, in forma singola o associata, che, alla data della presentazione dell'istanza di contributo, siano proprietari di impianti sportivi di uso pubblico o titolari di diritto di superficie o proprietari dell'area di realizzazione dell'intervento oggetto della domanda, in caso di interventi di nuova realizzazione. L'agevolazione finanziaria

complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinata nella misura del 50% delle spese ammissibili e nel rispetto della soglia massima di 150 mila euro e minima di 50 mila euro di contributo concedibile. I soggetti beneficiari di contributo regionale, per la quota di progetto non coperta dal contributo, potranno richiedere, a loro scelta, un finanziamento a tasso agevolato all'istituto per il credito sportivo sull'iniziativa "sport missione comune 2018". Le domande devono essere presentate entro il 19 ottobre 2018.

Calabria, bando da 33,5 milioni di euro

La Regione Calabria ha stanziato 32 milioni di euro per finanziare l'avviso pubblico concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi. Il bando ha una dotazione finanziaria pari a 32 milioni di euro per l'erogazione di contributi in conto capitale, nonché ulteriori risorse pari a 1,5 milioni di euro assegnate ai sensi della lr 56/2017 a copertura della prima annualità di un programma quindicennale per il pagamento dei contributi in conto interessi sui mutui concessi dall'istituto per il credito sportivo. Il bando finanzia, tra le altre cose, interventi di adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di impianti esistenti, adeguamento agli standard di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificazione funzionale, efficientamento energetico e realizzazione di nuovi impianti. È previsto un contributo a fondo perduto fino

ad un massimo del 60% delle spese ammissibili. Le domande potranno essere presentate registrandosi al sistema telematico regionale entro il 28 settembre 2018.

Marche, 870 mila euro per la promozione sportiva

La Regione Marche ha stanziato 870 mila euro per il programma annuale degli interventi di promozione sportiva per l'anno 2018, come previsto dalla lr 5/2012. I contributi sono destinati alla promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili ammontano, per manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale nazionale e internazionale, nonché per il sostegno all'attività sportiva nelle aree colpite dal sisma. Sono previsti anche fondi per gli eventi di importanza strategica regionale, contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza e per l'attività di avviamento alla pratica sportiva. I fondi sostengono anche la valorizzazione delle attività dei licei scientifici a indirizzo sportivo e la promozione sportiva nei penitenziari. Gli enti locali possono generalmente richiedere un contributo del 50% della spesa ammissibile, presentando domanda entro il 24 settembre 2018.

IPERAMMORTAMENTO

Maxibonus salvo se il bene è sostituito

Luca Gaiani

Iperammortamento solo su beni impiegati in strutture produttive italiane. Per gli investimenti realizzati dopo il 14 luglio 2018, si introduce un nuovo requisito territoriale e scatta un periodo minimo di detenzione in Italia dei beni iperammortizzabili. Con la conversione in legge del Dl 87/2018 diventa definitiva la stretta sui beni industria 4.0. La penalizzazione, che si traduce nella tassazione delle quote già dedotte, non opera in caso di investimenti sostitutivi oppure se il trasferimento all'estero è solamente temporaneo e riguarda beni ordinariamente impiegabili in più siti.

L'articolo 7 del decreto Dignità introduce un requisito per l'iperammortamento prevedendo che l'agevolazione riguarda solo i beni destinati a strutture produttive italiane. Si prevede inoltre un vincolo di possesso e di localizzazione pari all'intero periodo di fruizione del beneficio. In pratica, qualora il bene venga ceduto a titolo oneroso oppure trasferito all'estero prima che sia terminata la deduzione fiscale delle quote di ammortamento (con relativa maggiorazione del 150%), l'impresa dovrà effettuare una variazione in aumento al proprio reddito pari all'ammontare delle quote in precedenza dedotte, senza applicazione di sanzioni o interessi. La durata del vincolo è pari,

per i beni acquistati, al tempo di ammortamento fiscale di cui al Dm 31 dicembre 1988, mentre resta da chiarire, nel caso di investimenti in leasing, se, oltre al periodo di deduzione dei canoni, rilevi anche il successivo ammortamento del prezzo di riscatto. La norma, che riguarda gli investimenti realizzati dopo il 14 luglio 2018 (entrata in vigore Dl 87) e non si estende al superammortamento del 40% può essere evitata in due casi.

In primo luogo, il beneficio viene mantenuto se, nello stesso esercizio in cui avviene la cessione o la delocalizzazione oltrefrontiera, si effettua un investimento sostitutivo in un bene nuovo con caratteristiche tecniche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A) alla legge 232/2016 e si procede alla relativa interconnessione. In questo caso, la disapplicazione della norma è integrale se il costo del nuovo bene è superiore o uguale a quello del bene dismesso. Se invece l'importo dell'investimento sostitutivo è inferiore a quello originario, si dovranno tassare le quote di iperammortamento già dedotte, calcolate in proporzione alla differenza tra i due valori. Ad esempio, se viene ceduto anzitempo un bene 4.0 di costo originario pari a mille, con quote di iperammortamento dedotte per 400, e si effettua nello stesso anno un investimento sostitutivo e interconnesso di 700, l'impresa "salverà" il 70% di 400 (280) mentre dovrà tassare con variazione in aumento il restante 30%, pari a 120.

Non scatta il recupero delle quote dedotte anche nel caso di delocalizzazione di beni agevolati che, per loro stessa natura, siano destinati all'utilizzo in più sedi produttive e che vengono trasferiti all'estero solo in via temporanea. Questa salvaguardia, introdotta in sede di conversione del decreto, si riferisce principalmente a macchinari impiegati da imprese di costruzione nei diversi cantieri in cui esse svolgono ordinariamente la propria attività. Casistiche analoghe potrebbero riguardare imprese che svolgono attività di ricerca in mare, o quelle che effettuano lavorazioni e installazioni presso la sede dei clienti avvalendosi di e macchine interconnesse. Le caratteristiche di queste macchine localizzabili in più unità produttive come pure la durata "temporanea" dell'utilizzo dovranno essere indicate nelle istruzioni dell'Amministrazione finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop alla doppia rata del 20 ma ricalcolo a rischio

VERSAMENTI

Dpcm in dirittura d'arrivo però non c'è il tempo per aggiornare i software

Giovanni Parente

L'intervento *last minute* per scongiurare la doppia rata del 20 agosto per le partite Iva rischia di trasformarsi in un boomerang. Sembra ormai vicino al traguardo il Dpcm (potrebbe essere comunicato già oggi) che di fatto consente su opzione di rinviare una delle due rate in scadenza e di spalmare l'altra sui tre appuntamenti successivi del 17 settembre, 16 ottobre e 16 novembre (si veda Il Sole 24 Ore dell'8 agosto). Ma la soluzione adottata in extremis potrebbe rivelarsi una beffa per i contribuenti che avevano sperato in una modalità di versamento che non mettesse sotto pressione la liquidità nel mese di agosto. Non ci sono, infatti, i tempi tecnici né per aggiornare i gestionali né per richiamare le deleghe di pagamento (gli F24) già lavorate. A porre con forza la questione sono le associazioni di categoria. Ma andiamo con ordine.

Da AssoSoftware, il direttore generale Roberto Bellini sottolinea come lo stop alla doppia rata «poteva essere una misura giusta e condivisibile se effettuata qualche mese fa, ora rischia di mettere tutti in difficoltà e di fatto senza alcun beneficio». Il problema di fondo è che «una modifica a pochi giorni dalla

scadenza effettuata nel periodo delle ferie - aggiunge Bellini - renderebbe impossibile per le software house intervenire nei programmi che generano i versamenti e conseguentemente per aziende e consulenti applicarla, creando solo confusione e irritazione». E, conclude il direttore generale, «come AssoSoftware siamo sempre disponibili ad accogliere interventi migliorativi a vantaggio dei contribuenti purché siano fattibili dal punto di vista tecnico e operativamente applicabili».

Un problema messo in risalto anche dalla nota pubblicata da Cna sul proprio sito internet: «Non c'è più tempo per adeguare tutti i software e, pertanto, gli intermediari, anche rientrando dalle ferie, non avrebbero gli strumenti informatici per revocare tutte le deleghe inviate alle banche per poi generarle di nuovo effettuando tutti i passaggi necessari, fondamentali per evitare di incorrere in errore». Oltre alla questione dei gestionali, gli artigiani sottolineano che «proprio considerando il mese di agosto, la maggior parte degli intermediari ha già prodotto tutte le deleghe di versamento relative alla scadenza del 20 agosto». Deleghe che, al massimo entro oggi, «saranno inviate alle banche».

Il paradosso evidenziato da Cna è che questo intervento motivato da un'esigenza di semplificazione finisce poi rivelarsi una complicazione: «Nell'era del fisco telematico - rimarca la nota - i tempi con i quali di adottano le misure anche di semplificazione, sono essenziali».

DATI PERSONALI E REGOLAMENTO UE

PRIVACY PROTETTA
DA SANZIONI PENALIdi **Giusella Finocchiaro**

E giunto finalmente al termine il percorso di adeguamento della normativa italiana a quella europea in materia di protezione dei dati personali. Il Consiglio dei ministri di mercoledì sera ha infatti approvato il testo definitivo del «decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo (UE) 2016/679».

La normativa scritta vent'anni fa è stata riscritta.

Il decreto appena approvato ha l'obiettivo di coordinare la normativa italiana con quella europea, dopo avere effettuato una verifica di compatibilità.

Le nuove disposizioni sostanziali sono state dettate dal legislatore europeo: ove il regolamento detta nuove norme, le previgenti norme italiane sono sostituite. E il decreto dichiara la sostituzione e l'abrogazione. Per esempio, con riguardo alle disposizioni concernenti l'informativa, il consenso, la sicurezza.

Alcune norme italiane sono state modificate, per adeguarle alla nuova disciplina europea. Ad esempio, non essendo più richiesto il consenso per il trattamento dei dati sanitari per finalità di cura, sono state modificate le disposizioni in materia di sanità che lo prevedevano.

Il regolamento europeo ha riscritto la normativa sulla protezione dei dati personali: ha abrogato la direttiva madre e sostanzialmente anche il Codice per la protezione dei dati personali italiano.

Il legislatore italiano alla fine ha scelto di mantenere la veste esteriore del Codice per la protezione dei dati personali italiano, che molto poco ha ormai dell'organicità che un codice dovrebbe avere. Molte disposizioni sono state abrogate perché sostituite da quelle del regolamento europeo e molte altre sono state modificate per adeguarle a quelle del regolamento. La tecnica normativa scelta non aiuta certamente la leggibilità che, di per sé, dovrebbe rappresentare un valore.

Il legislatore italiano ha scelto alla fine di inasprire il quadro sanzionatorio penale, nonostante le severe sanzioni amministrative previste dal regolamento europeo (fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuale lordo), di natura sostanzialmente penale.

Molto resta da fare al Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà verificare la compatibilità delle autorizzazioni generali già emanate con il Gdpr ed aggiornarle. Dovrà inoltre promuovere l'emanazione delle regole deontologiche concernenti il trattamento dei dati personali in alcuni settori, quali ad esempio, lavoro, giornalismo, statistica e ricerca scientifica, coinvolgendo i soggetti interessati ed effettuando una consultazione pubblica.

Molto resta da fare anche agli operatori che dovranno promuovere l'emanazione di codici di settore in sostituzione del vigente codice di deontologia per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in materia di crediti al consumo e del vigente codice per il trattamento dei dati effettuato a fini di informazione commerciale.